



Il Presidente

Spett.li *omissis*
PEC

Comune di *omissis*
PEC:

Fascicolo n. 1072/2026

Oggetto: Procedura per l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico Scuola media ed elementare di *omissis* – € 781.063,36. Nota di definizione semplificata ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si rappresenta che, nell'Adunanza del 1° aprile 2026 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato la trasmissione della presente nota di definizione ai sensi del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

PREMESSA

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dall'Autorità è stata ricompresa la procedura per l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico presso la scuola media ed elementare del Comune di *omissis*, espletata dalla Centrale Unica di Committenza *omissis*. Nello specifico, è pervenuta una segnalazione che ha evidenziato potenziali criticità nelle previsioni della *lex specialis* di gara che, all'esito dell'esame del bando di gara, ha presentato profili di fondatezza.

Sulla questione, pertanto, è stata espletata una attività preistruttoria tramite inoltro agli Enti in indirizzo di apposite richieste istruttorie finalizzate all'acquisizione di chiarimenti e informazioni sulla vicenda segnalata.

RILEVATO IN FATTO

La procedura telematica aperta per l'affidamento dell'intervento di efficientamento energetico della Scuola Media ed Elementare del Comune di *omissis* è stata pubblicata su piattaforma PVL in data 17 dicembre 2025, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del 31/12/2025. La procedura è stata aggiudicata all'operatore economico *omissis giusta* Determina della CUC *omissis* n. 2 del 3/02/2026, all'importo complessivo di € 781.063,36 e i lavori sono, attualmente, in corso di esecuzione.

Tra le "Condizioni di partecipazione" il bando (par. 16) e il disciplinare di gara (p. 3.8) hanno previsto che:

a) "Gli operatori economici devono risultare con l'iscrizione in corso di validità nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (ovvero la scadenza della medesima iscrizione deve essere post dicembre 2025 e dunque in vigore e non in richiesta di



iscrizione), pena l'esclusione dalla gara, ciò stante l'urgenza di effettuare nell'immediato la sottoscrizione del contratto" (Altre cause di esclusione).

Detta previsione ha imposto ai concorrenti, a pena di esclusione, di possedere l'effettiva iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 52 della L. 190/2012, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte (31/12/2025), non ammettendo la partecipazione alla procedura di operatori economici che avessero soltanto avviato il relativo procedimento con la presentazione della domanda d'iscrizione nella *white list*.

A riguardo, si rileva che detta clausola ha carattere escludente ed è idonea a produrre effetti lesivi della concorrenza (art. 10 D.Lgs. 36/2023): infatti, sebbene l'art. 1, co. 52 della Legge 190/2012 preveda l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa per coloro che svolgono le attività cd. *sensibili* e che l'iscrizione al citato elenco sia un requisito obbligatorio, di ordine generale e attinente alla moralità dell'impresa, si osserva che, nella prassi applicativa, è pacifico che la presenza della domanda di iscrizione sia da considerarsi equipollente all'iscrizione effettiva nella *whitelist*.

Invero, sulla scia dell'interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 25954 del 23/03/2016 e del DPCM del 18 aprile 2013- come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, la più recente giurisprudenza¹ sostiene che sarebbe illegittimo non considerare la data di richiesta di iscrizione nell'elenco e richiedere che l'iter di iscrizione dell'operatore sia completato, poiché ciò significherebbe impedire a un concorrente di partecipare ad una gara per una causa che ad esso non è in alcun modo imputabile ma che è legata ai tempi di conclusione del procedimento da parte delle Prefetture competenti. A riguardo, anche questa Autorità ha affermato in più occasioni che ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica è necessario essere iscritti alla *white list* "*oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco*"².

Venendo al caso di specie, si rileva che la previsione in esame ha prodotto, in concreto, effetti limitativi della concorrenza, atteso che l'odierno segnalante è stato escluso dalla procedura - in data 9 gennaio 2026, in quanto alla data del 31/12/2025 risultava in stato di richiedente iscrizione agli elenchi presso la Prefettura di *omissis*; tra l'altro, il concorrente specifica di aver richiesto l'iscrizione circa un anno prima (nell'ottobre 2024) e che solo in data 18/02/2026 è stato emesso il decreto formale di iscrizione nell'elenco.

Si ritiene, inoltre, che non può ritenersi condivisibile la motivazione fornita dalla stazione appaltante a sostegno della previsione della clausola escludente, ovvero la necessità di garantire la tempestiva esecuzione dell'intervento e, dunque, la volontà di "*prevenire possibili dilazioni procedurali derivanti dall'eventuale necessità di successiva attivazione delle verifiche antimafia tramite BDNA ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159*", con conseguente possibile perdita del finanziamento pubblico del Gestore dei Servizi Energetici.

¹ TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625; TAR Puglia Lecce, Sez. III, 20.01.2026. n.102.

² Delibere ANAC del 14 novembre 2018 n. 1071 e n. 1072; Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023.



b) *“gli operatori economici che intendono partecipare, devono essere in possesso al momento della partecipazione, PENA ECLUSIONE, dell’attestazione di qualità non inferiore ISO 14001 “standard per la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale” (Certificazioni di qualità).*

La *lex specialis* ha imposto quale ulteriore requisito di partecipazione, in aggiunta al possesso dell’attestazione SOA, il possesso dell’attestazione di qualità non inferiore alla ISO 14001 “Standard per la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale”.

A riguardo, si rappresenta quanto segue. La richiesta di comprovare il possesso di una attestazione di qualità per la partecipazione alla procedura di affidamento (ultronea rispetto al requisito SOA) si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale *“per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati... Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”*. Il co. 6 della medesima disposizione chiarisce poi che *“L’organismo di attestazione rilascia l’attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l’esecuzione delle quali l’operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.”*

Dalla lettura della norma, emerge che la disciplina del D.Lgs. 36/2023 considera come “autosufficiente” l’attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell’operatore economico, come da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione. Ne consegue che nessun ulteriore requisito – né aggravio - può essere imposto dalla stazione appaltante all’operatore economico quale condizione di partecipazione alle procedure di lavori³.

Sul punto, la stazione appaltante ha riferito che la previsione concernente il possesso della certificazione di qualità è stata introdotta in stretta correlazione con la peculiare natura dell’intervento e dunque come presidio tecnico-organizzativo ritenuto funzionale al conseguimento del risultato amministrativo e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutto ciò rappresentato, posto che sulle questioni emerse in via istruttoria non sussistono dubbi interpretativi, in attuazione della decisione del Consiglio assunta nella seduta del 1° aprile 2026 si comunica la conclusione dell’attività di vigilanza, rilevando che le previsioni di cui alla *lex specialis* di gara che prescrivono, rispettivamente, l’avvenuta iscrizione negli elenchi *white list* e la certificazione di qualità ulteriore rispetto all’attestazione SOA, risultano non conformi alla disciplina di riferimento.

³ cfr. Delibera Anac n. 14 del 10 gennaio 2024; in termini cfr. anche Delibera Anac 140 del 4 aprile 2023; Delibera n. 601 del 31.05.2017; Parere n. 108 del 9 giugno 2011; Delibera ANAC 463/2025.



In ragione delle precedenti considerazioni, si invita Codesta stazione appaltante a valutare la sussistenza dei presupposti per procedere con l'annullamento in autotutela *in parte qua* del bando meglio specificato in oggetto. A tal fine, occorrerebbe anche esprimere la propria motivata posizione rispetto alla eventualità che la previsione di requisiti non conformi e più stringenti rispetto a quelli consentiti dall'art. 100 possano aver, in concreto, avuto (o meno) un effetto restrittivo della platea dei partecipanti.

Questa Autorità è, altresì, dell'avviso che Codesta stazione appaltante non possa esimersi dal valutare, se sia possibile, avviare una nuova procedura, mediante pubblicazione di un bando opportunamente emendato.

In ogni caso, si raccomanda *pro futuro* di agire nel rispetto della normativa di settore, con richiesta di aggiornare l'Autorità nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, in ordine alle eventuali determinazioni assunte.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente